

## Edizione di martedì 5 Ottobre 2021

### EDITORIALI

**Oggi il secondo appuntamento di Adempimenti In Diretta**  
di Laura Mazzola

### IMPOSTE INDIRETTE

**Esenzione registro per gli under 36 applicabile anche ai decreti di trasferimento**  
di Fabio Garrini

### ENTI NON COMMERCIALI

**Sodalizi sportivi: in arrivo il contributo a fondo perduto per il ristoro delle spese di sanificazione**  
di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

### PENALE TRIBUTARIO

**Società sequestrabile solo se strumentale alla commissione di illeciti**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

### FINANZA AGEVOLATA

**Gli Aiuti di Stato alle imprese**  
di Golden Group - Ufficio Tecnico

### LEGGERE PER CRESCERE

**Rensal il Leprosso di Eugene J. Mahon - Recensione**  
di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

## EDITORIALI

### **Oggi il secondo appuntamento di Adempimenti In Diretta**

di Laura Mazzola



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, per il secondo appuntamento con *Adempimenti In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** mi occuperò dell'analisi delle **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza.

Per quanto riguarda la normativa accenneremo al **D.L. 132/2021**, il quale ha previsto la proroga, al 31 ottobre 2021, per la presentazione delle domande relative all'assegno temporaneo e, al 30 novembre 2021, per la regolarizzazione del versamento del Irap 2019 e del primo acconto 2020.

Passando alla **prassi dell'Agenzia delle entrate**, segnalero la risoluzione, le 26 risposte ad istanze di interpello e i due principi di diritto pubblicati.

In particolare, esamineremo la [risposta n. 627 del 27 settembre](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria, in tema di **"agevolazione prima casa"**, ha evidenziato **l'impossibilità di imporre l'obbligo**, ad un **cittadino che vive stabilmente all'estero**, di **adibire il nuovo immobile ad abitazione principale**.

Sempre in tema di **benefici "prima casa"**, vedremo che l'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 634 del 30 settembre](#), ha affermato che l'**ex marito**, con **quota di casa coniugale in uso proprio e dei figli**, che **acquista una nuova abitazione**, deve provvedere alla **vendita della quota**, per non incorrere nella **decadenza dell'agevolazione fruita per il secondo acquisto**.

Vedremo poi la [risposta n. 651 del 1° ottobre](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di **vendita della ex casa coniugale prima dei cinque anni dall'acquisto**. Al fine di evitare la decadenza delle agevolazioni occorre che il Tribunale emani il **decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale** e che, tale atto, notificato all'Agenzia, preveda la **funzionalità dell'accordo patrimoniale ai fini della risoluzione della crisi coniugale**.

Passando poi alla **giurisprudenza**, esamineremo due ordinanze della Suprema Corte.

In particolare, con l'[ordinanza n. 35469 del 27 settembre](#), la Corte di Cassazione ha evidenziato che la produzione di contratti o altri elementi, pur potendo sanare eventuali carenze informative delle **fatture ricevute prive di certezza ed inerenza, non** risulta però **idonea a giustificare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva**.

Con la seconda [ordinanza, n. 26372 del 29 settembre](#), vedremo che la Corte di Cassazione, in tema di **mancato invio della dichiarazione dei redditi**, ha indicato che **il cliente deve sempre vigilare sull'operato del professionista**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà il **trattamento fiscale delle differenze da recesso**.

Come vedremo, la **differenza da recesso**, al fine di evitare una doppia imposizione, diviene **componente di reddito deducibile**, ove imputata a conto economico.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo l'istanza per il credito di imposta relativo alle spese di sanificazione e acquisto DPI, il cui termine di invio scade il 4 novembre.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che approfondirà la **condivisione delle scadenze tra professionisti e clienti**.

Il nostro primo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **prima puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

#### **MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA**

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Esenzione registro per gli under 36 applicabile anche ai decreti di trasferimento***

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

## **IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'esenzione dal pagamento delle **imposte di trasferimento** per i giovani con Isee ridotto è applicabile, oltre che per l'**acquisto** dell'abitazione, anche nel caso in cui tale acquisizione avvenga a seguito di **decreto di trasferimento** emesso dal **tribunale**: con la [risposta ad istanza di interpello n. 653 pubblicata ieri, 4 ottobre 2021](#), l'Agenzia delle Entrate conferma le medesime interpretazioni già offerte in tale senso per l'applicazione delle **aliquote ridotte nell'agevolazione "prima casa"**, anche in ordine al termine entro il quale l'acquirente deve rendere le prescritte attestazioni.

#### **Esenzione registro e ipocatastali**

L'[articolo 64, commi 6-11, D.L. 73/2021](#) (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto, per gli atti stipulati entro il 30 giugno 2022, **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale** in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di **categoria catastale A1, A8 e A9**, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al **D.P.R. 131/1986**.

Il beneficio spetta per gli **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione**, se stipulati a favore di soggetti che:

- **non hanno ancora compiuto trentasei anni** di età nell'anno in cui l'atto è rogитato e
- hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**), stabilito ai sensi del regolamento di cui al [D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159](#), **non superiore a 40.000 euro annui**.

Analogia agevolazione è riconosciuta anche agli atti assoggettati ad **Iva**, ma con un diverso

meccanismo: l'imposta deve essere corrisposta al cedente, ma il cessionario in possesso dei requisiti (il comma 7 si riferisce al limite di età, senza richiamare il tetto massimo dell'Isee) ha diritto di beneficiare di un **credito d'imposta** pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

Il credito d' imposta (non rimborsabile) può essere utilizzato portato in diminuzione dalle **imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi**, ovvero ancora può essere utilizzato **in compensazione**.

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 653/2021](#) in commento l'Agenzia delle Entrate conferma quanto già in passato affermato in relazione all'agevolazione "prima casa", di cui la presente esenzione costituisce una sorta di **caso particolare**; da tempo, infatti, la riduzione dell'imposta di registro, al verificarsi dei requisiti di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 è pacificamente applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'immobile avvenga con **provvedimento giudiziale**.

Con l'interpello richiamato viene peraltro specificato quale sia il **termine** entro il quale rendere la richiesta dichiarazione da parte del beneficiario dell'agevolazione; in conformità con quanto recentemente affermato nella [risoluzione AdE 38/E/2021](#), tali attestazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, **nelle more del giudizio** (ossia all'interno della **domanda di partecipazione all'asta** relativa all'immobile) in modo da risultare dal provvedimento di trasferimento.

Ciò posto, è comunque possibile, afferma l'Agenzia, rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga **prima della registrazione dell'atto**.

Il comma 8 del citato [articolo 64 D.L. 73/2021](#) stabilisce una seconda agevolazione per i soggetti che rispettano i requisiti prima richiamati: i **finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione** di prime case sono **esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali** e delle **tasse sulle concessioni governative**.

Nella richiesta di interpello che ha portato alla risposta in commento l'istante propone di poter beneficiare dell'esenzione sull'imposta sui trasferimenti **sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento** che nel momento della **futura stipula del contratto di mutuo**.

Secondo l'Agenzia **il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo non ha alcuna rilevanza** per l'applicazione dell'esenzione sul trasferimento; le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti devono essere rese, come detto, al più tardi **entro il termine di registrazione dell'atto**.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Sodalizi sportivi: in arrivo il contributo a fondo perduto per il ristoro delle spese di sanificazione**

di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come previsto dal c.d. **Decreto Sostegni bis**, entro i 60 giorni dalla pubblicazione in GU della Legge di conversione 106/2021 (la “Legge di Conversione”), lo scorso 16 settembre è stato approvato il tanto atteso **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** che definisce le modalità per l’**accesso al contributo a fondo perduto per le spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione** sostenute nel “periodo emergenziale” come definito dal [D.P.C.M. 24.10.2020](#) da parte dei **sodalizi sportivi**.

La Legge di Conversione ha **elevato** a 86 milioni di euro (dai 56 milioni originariamente previsti) il **fondo di dotazione** destinato sia alle **società sportive professionistiche** che alle **associazioni e società sportive dilettantistiche** che, attraverso le federazioni di appartenenza, presenteranno l’istanza per la richiesta del contributo.

Potranno quindi beneficiare di questo aiuto:

- le **società sportive professionistiche** che nel corso dell’anno 2020 non hanno superato un valore della produzione pari a euro 100 milioni;
- le **associazioni e società sportive dilettantistiche**, iscritte al Registro Coni, affiliate ad organismi sportivi che svolgono discipline ammesse ai giochi Olimpici e Paraolimpici che ovviamente non hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del D.P.C.M..

La presentazione della richiesta andrà effettuata **telematicamente**, con modalità che verranno rese note, **entro 30 giorni** dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai seguenti soggetti:

- presso le **Federazioni** o, a seconda delle indicazioni fornite dalle stesse, alle **Leghe per le società professionalistiche**;
- presso le **Federazioni, Discipline Sportive Associate** ed **Enti di Promozione Sportiva** per

le associazioni e società dilettantistiche.

Ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, D.P.C.M.](#), saranno ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorso tra il **24 ottobre 2020 ed il 31 agosto 2021**, relative a:

- "a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;**
- b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;**
- c) l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;**
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;**
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;**
- f) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;**
- g) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);**
- h) gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2:**

*Visita medica;*

*Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport;*

*Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O<sub>2</sub> a riposo, durante e dopo sforzo;*

*Ecocardiogramma color doppler;*

*ECG a riposo;*

*ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);*

*Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);*

*Esami ematochimici;*

*Radiologia polmonare: TAC per COVID+;  
Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +)."*

Occorre fare presente che il **D.P.C.M.** precisa che **il 70% del contributo richiesto dovrà riguardare le spese di cui alle lettere a), b), c) e g) sopra evidenziate.**

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata tutta la **documentazione attestante le spese sostenute**, suddivisa per categorie, con allegate le **fatture quietanzate** o analoghi documenti contabili comprovanti l'effettivo sostenimento dell'esborso.

Sarà poi compito della Federazione accertare i requisiti delle richiedenti il contributo e ad inviare al **Dipartimento per lo Sport** un **prospetto** contenente i **dati dallo stesso richiesti**, entro **15 giorni successivi ai 30** decorrenti dalla pubblicazione del D.P.C.M. sul sito del Dipartimento per lo Sport.

Il contributo a fondo perduto verrà **erogato direttamente dal Dipartimento per lo Sport alle società, associazioni e società sportive dilettantistiche** ritenute idonee al controllo ed alla rendicontazione della documentazione presentata.

Il mondo sportivo aspettava da tempo questo ristoro; la speranza è che le risorse destinate siano **sufficienti** a garantire un **aiuto concreto** a tutte le realtà sportive interessate e in possesso dei requisiti.

## PENALE TRIBUTARIO

### **Società sequestrabile solo se strumentale alla commissione di illeciti**

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

## IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Non è legittimo** il sequestro che colpisce una **società** che ha **lecitamente** svolto parte dell'attività sociale, ma che è stata **asservita** (seppure in via **non occasionale, ma non stabilmente**) al servizio degli **scopi illeciti** dell'associazione a delinquere.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 35989, depositata ieri, 4 ottobre**.

Una società operante nel settore petrolifero subiva il **sequestro preventivo**, in relazione al reato di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** contestato ai **due soggetti che operavano all'interno della società**.

Da una serie di **intercettazioni telefoniche** emergeva infatti uno **stabile e collaudato rapporto tra due soggetti** (che operavano per conto della società) e un **terzo**, anche coinvolto, configurandosi così un'associazione a delinquere finalizzata ai **reati fiscali di evasione Iva** attraverso il sistema delle c.d. **“frodi carosello”**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dunque ricordato che, ai fini della legittimità del **sequestro preventivo** di una società occorre dimostrare il **durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecita**; in altre parole, deve trattarsi di una società **strutturalmente illecita o di comodo**.

Il **Tribunale del riesame**, invece, non si era soffermato sull'effettivo asservimento della società alla commissione delle attività illecite contestata, cosicché **non risultava dimostrato che la società fosse “strutturalmente illecita”**.

Affinché possa essere ritenuto legittimo il **sequestro preventivo** delle quote di società appartenenti a **persone estranee al reato** è necessario dimostrare un **nesso di strumentalità tra**

**i beni e il reato contestato e il vincolo cautelare**, che deve essere appunto destinato ad impedire, seppure in modo **mediato e indiretto**, la **protrazione dell'attività criminosa**, e cioè la commissione di **altri fatti penalmente rilevanti** facendo ricorso alle strutture societarie.

Il **ricorso** della società è stato pertanto accolto.

## FINANZA AGEVOLATA

### Gli Aiuti di Stato alle imprese

di Golden Group - Ufficio Tecnico



Gli **Aiuti di Stato** si configurano come un beneficio economicamente rilevante assegnato ad un'impresa attraverso un intervento dello Stato, delle amministrazioni locali o di altri soggetti pubblici, generando un vantaggio che non si sarebbe realizzato altrimenti.

Le caratteristiche su cui si fondano questi aiuti sono: la provenienza (l'origine) statale dell'aiuto, la presenza di un vantaggio selettivo, l'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati. Tranne in alcuni casi espressamente previsti, tali aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni.

Per le suddette motivazioni, gli aiuti devono essere controllati e autorizzati affinché rientrino nelle deroghe previste dal TFUE, in particolare dall'articolo 107. L'ordinamento europeo affida tale compito alla Commissione Europea, la quale può valutare la compatibilità della misura, notificata dagli Stati Membri (obbligo di stand-still), con il mercato interno.

Tuttavia, secondo quanto disciplinato dall'art. 109 del TFUE, il Consiglio dell'Unione europea può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica, abilitando la Commissione ad adottare i Regolamenti per la loro attuazione. Tale esenzione si basa sulla presunzione che, a determinate condizioni, alcune tipologie di misure, benché costituiscano aiuti di Stato, siano compatibili con il mercato interno, dato che i loro effetti positivi, dal punto di vista del perseguimento dell'interesse pubblico in senso sovranazionale, superano gli effetti negativi sulla concorrenza. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica possono, quindi, essere attuati in qualsiasi momento dagli Stati Membri, senza che vi sia alcun obbligo di previa autorizzazione della Commissione.

Avvalendosi di tale facoltà, la Commissione ha adottato il **Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014)**. I regimi di aiuto istituiti sulla sua base sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva, ma sono sottoposti ad un obbligo di

trasmissione di informazioni sintetiche. Il Regolamento si applica solo a specifiche tipologie di aiuto:

- aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione;
- aiuti alle PMI;
- aiuti per l'accesso alle PMI ai finanziamenti;
- aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- aiuti per la tutela dell'ambiente;
- aiuti per ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio;
- aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- aiuti per le infrastrutture locali.

Per ognuna delle categorie sopra indicate, il Regolamento di esenzione prevede dei massimali espressi in termini di intensità e non di importo. L'intensità di un aiuto si riferisce alla percentuale di costi ammissibili che l'aiuto finanzia.

Una condizione fondamentale affinché un aiuto in esenzione possa essere concesso è il rispetto del **principio di necessità dell'aiuto**: l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione, ovvero deve essere necessario affinché l'impresa effettui un investimento che non avrebbe realizzato altrimenti. Per quanto riguarda le piccole e le medie imprese il requisito si ritiene soddisfatto se la domanda di aiuto è **presentata prima dell'avvio del progetto**. Con riferimento alle grandi imprese, invece, è necessaria un'analisi dettagliata volta a verificarne la sussistenza.

Nell'ambito delle possibilità di deroga previste dal Trattato, rientrano anche particolari tipologie di aiuti, che, per la loro natura e la modesta entità, non sono in grado di incidere sugli scambi o di produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza. Tali aiuti vengono definiti **aiuti di importanza minore (de minimis)** e sono disciplinati dal **Regolamento n. 1407/2013**. La *ratio* del regime de minimis, quindi, risiede nella possibilità, per gli Stati Membri, di sostenere alcuni settori merceologici o alcune tipologie di imprese purché l'importo totale dei contributi concessi per impresa unica non superi € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Si precisa che nella definizione di impresa unica, necessaria per il calcolo del massimale di cui sopra, non rientrano i collegamenti con le società estere. Tale aspetto verrà esaminato ed approfondito nel prossimo articolo.

I Regolamenti sopra descritti non si applicano al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, che risponde al Regolamento UE n. 702/2014 per gli aiuti in esenzione e al Regolamento UE n. 1408/2013 per gli aiuti in de minimis, e al settore della pesca e acquacoltura, disciplinato rispettivamente dal Regolamento UE n. 1388/2014 e dal

Regolamento UE n. 717/2014.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si è reso necessario aggiungere un nuovo regime di aiuti, affinché gli Stati membri potessero adottare nuove misure in modo più flessibile. A questo fine, **il 19 marzo 2020, è stato pubblicato il *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak***, nella forma della Comunicazione (UE) C(2020) 1863, con la quale la Commissione ha definito le linee guida che i singoli Paesi membri devono seguire per rispondere in modo coerente e coordinato alla crisi economica. Il Quadro Temporaneo si applica a tutti i settori di attività, prevedendo diversi massimali, di importo rilevante, per ognuno di essi. Per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli l'importo massimo finanziabile è pari a € 225.000, per le imprese del settore della pesca e acquacoltura € 270.000 e per i restanti settori € 1,8 milioni.


Diversamente dai due precedenti regimi poc'anzi visti, **questa tipologia di aiuti di Stato**, intervenendo per rispondere a una crisi economica sistematica, **richiede l'autorizzazione e il coordinamento della Commissione**.

La maggior parte delle agevolazioni nazionali, regionali e camerali rientrano nella categoria di aiuti di stato. Per tale motivo, un aspetto importante da considerare è il rispetto della **cumulabilità tra i diversi contributi ricevuti**, al fine di evitare che le intensità massime o gli importi massimi, previsti da uno dei Regolamenti sopra citati, siano superati, a causa di altri aiuti ottenuti da parte della stessa attività, impresa e/o progetto. Le disposizioni in materia di cumulo sono differenti in base ai singoli regolamenti e la valutazione delle relative interconnessioni risulta essere alquanto complessa. Da ciò, è auspicabile affidarsi a tecnici esperti, al fine di non vedersi negato o rimodulato il contributo richiesto a causa dello sforamento delle soglie comunitarie.

## LEGGERE PER CRESCERE

### **Rensal il Leprosso di Eugene J. Mahon - Recensione**

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter



Mi sono imbattuta in **Rensal il Leprosso** un po' inconsciamente in quanto ricevuto in dono, insieme ad altri libri, da **Edizioni Bette**. Il *pay off* è il seguente: “**Una favola psicoanalitica**”.

È stata mia figlia Bianca di 8 anni a prendere il libro fra i tanti e che, guardando la copertina, ha iniziato a raccontarmi la favola di Rensal. Per lo meno quello che lei intravedeva, osservando la copertina a sfondo blu con al centro disegnato un leprotto (a dirla tutta, per lei è e rimane uno scoiattolo).

Questa lettura mi ha letteralmente rapita per la sua semplicità che tocca emozioni profonde.

Non di rado, ha creato nella mia mente delle immagini un po' bizzarre e tenere al tempo stesso, che hanno lasciato emergere quella parte più infantile e timida di me.

Mi sono ritrovata, in diversi passaggi, a paragonare questo libro a “**Il Piccolo Principe**”, apprezzando la potenza di **metafore ed immagini così genuine ed autentiche** per far arrivare messaggi preziosi a chiunque legga la favola di Rensal il Leprosso: grandi e piccini.

Dall'incontro di Rensal, leprottino piccino, con l'Alto, un leprotto adulto ben più alto e saggio – che si chiama semplicemente così: Alto – nascono le domande spontanee che un bambino rivolge ad un adulto. Per **curiosità** e per attingere dalla sua **saggezza**.

L'Alto diventa infatti in brevissimo tempo per Rensal, un punto di riferimento dal quale tornare ogni volta che un punto di domanda sbuca sulla propria testa.

I due leprotti, anzi, leprossi, diventano **una coppia che col tempo si amalgama sempre meglio**

grazie alla reciproca conoscenza. I temi che affrontano nei loro micro colloqui davanti a un tè all'ortica o mentre Resal corre tra i campi di erba alta, sono importanti e profondi.

Le preoccupazioni di Rensal, che la sera si infittiscono e che durante la notte assumono forme diverse e più spaventose, perché “*la notte è tutte le ombre del mondo che si riuniscono*”, vengono dissipate dall’Alto che gli spiega lievemente quanto “*il mondo aspetta impaziente le nostre risate e i nostri sogni*”.

**La paura, il gioco, l’energia, l’amicizia, la religione, il dialogo:** molti gli argomenti che arrovellano le giornate e notti di Rensal, al quale Alto risponde sempre nello stesso modo, con il rispetto nella voce. Educandolo a dosare anche il tempo e non solo la pazienza, parlando con calma e salutando all’arrivo, perché **il “buongiorno” è sempre un buon inizio**, anche nei dialoghi con l’altro.

Rensal è un leproso più riflessivo e probabilmente più sensibile dei suoi coetanei, presi unicamente dal gioco e che volentieri lo rimproverano! “Tu e le tue domande! Gioca e basta”.

Trovo questo passaggio molto pregnante e lo interpreto come **uno sprone a non tacere le domande** che sorgono in noi ed a continuare di aver la voglia di esplorare e trovare risposte, confrontarsi e – perché no? – fare errori.

